



FONDO DI PREVIDENZA PER I
DIRIGENTI COMMERCIALI E DI
SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"
Via Palestro, 32, - 00185 Roma

GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTO
CON D.P.R. 26 LUGLIO 1957 N. 780
ISCR. ALBO n. 1460/99

Statuto

del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto Mario Negri

(Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 27 aprile 2005.)

SOMMARIO

STATUTO

Capo I – Costituzione – Sede – Scopo – Iscritti

- Art. 1 Scopo del Fondo
- Art. 2 Iscritti
- Art. 3 Versamenti Volontari

Capo II Organi del Fondo

- Art. 4 Organi del Fondo
- Art. 5 Consiglio di Amministrazione
- Art. 6 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 Comitato Esecutivo – Attribuzioni
- Art. 8 Presidente e Vice Presidente
- Art. 9 Sostituzione del Presidente
- Art. 10 Collegio dei Sindaci
- Art. 10 bis Controllo contabile

Capo III Patrimonio e amministrazione

- Art. 11 Entrate del Fondo
- Art. 12 Investimento delle disponibilità
- Art. 13 Assetto amministrativo e contabile
- Art. 14 Amministrazione – depositi – prelevamenti
- Art. 15 Bilancio annuale

Capo IV Prestazioni

- Art. 16 Prestazioni

Capo V Disposizioni finali

- Art. 17 Modifiche statutarie
- Art. 18 Liquidazione del Fondo
- Art. 19 Comitato di liquidazione del Fondo
- Art. 20 Disposizioni integrative

CAPO I

Costituzione - Sede - Scopo - Iscritti

ARTICOLO 1

Scopo del Fondo

1. Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto "Mario Negri" - in seguito denominato Fondo - eroga, a favore dei dirigenti di aziende del terziario - commercio, turismo e servizi - di spedizione e trasporto, nonché ausiliarie degli stessi, i trattamenti previdenziali complementari delle assicurazioni sociali obbligatorie previsti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (MANAGERITALIA) con la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese (CONFCOMMERCIO) e con la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) o dalle Organizzazioni ad esse aderenti espressamente autorizzate.
2. L'attività del Fondo è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal regolamento concordato dalle Organizzazioni di cui al precedente comma, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

ARTICOLO 2

Iscritti

1. Sono iscritti al Fondo i dirigenti di cui all'art. 1 in forza di contratti collettivi di categoria e in esecuzione delle obbligazioni in essi stabilite. La richiesta di iscrizione costituisce, altresì, adesione alle Organizzazioni stipulanti.
2. Possono essere iscritti i dirigenti dipendenti dalle Organizzazioni di cui all'art. 1, dalle Associazioni ad esse aderenti, nonché dagli Enti dalle stesse costituiti.
3. Possono essere iscritti al Fondo i dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie, facenti capo alle Organizzazioni di cui all'art. 1, su delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce le relative modalità e condizioni.
4. L'iscrizione al Fondo permane anche nel caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro in qualità di dirigente fino al momento della eventuale richiesta di liquidazione del conto individuale o di trasferimento dello stesso ad altro fondo.
5. I percettori di pensioni dirette rimangono iscritti al Fondo.

ARTICOLO 3

Versamenti volontari

1. E' facoltà degli iscritti di effettuare versamenti volontari secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 1.

CAPO II

Organi del Fondo

ARTICOLO 4

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Comitato Esecutivo
 - d) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 5

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 14 membri, di cui 7 eletti dagli iscritti alla Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, 5 nominati dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese e 2 nominati dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.
2. Manageritalia quale organismo di secondo grado elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di una lista di candidati espressi dalle Associazioni Territoriali aderenti, alle quali sono associati gli iscritti al Fondo stesso.
3. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi finanziari e viene rinnovato ad ogni triennio. I Consiglieri possono essere confermati. I Consiglieri che nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, sono sostituiti, entro 45 giorni, dalla Organizzazione rappresentata.

ARTICOLO 6

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) deliberare ed approvare il bilancio annuale presentato dal Comitato Esecutivo, udita la relazione dei Sindaci;
 - b) nominare il Presidente, un Vice Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo, fra i propri componenti;
 - c) impartire al Comitato Esecutivo le norme e le modalità per l'investimento dei fondi di previdenza in modo che le disponibilità siano gestite in maniera equilibrata e prudente avendo riguardo, tra l'altro, agli obbiettivi di:
 1. diversificazione degli investimenti;
 2. efficiente gestione del portafoglio;
 3. diversificazione dei rischi, anche di controparte;

4. contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo;
 5. massimizzazione dei rendimenti netti;
- d) deliberare sull'accettazione e sull'espletamento della gestione di particolari forme di assistenza;
 - e) deliberare sull'ordinamento dei servizi del Fondo e sul loro funzionamento e nominare, se del caso, il Direttore, determinandone le attribuzioni;
 - f) fissare la quota del risultato di esercizio da ripartire sui singoli conti individuali degli iscritti;
 - g) approvare le convenzioni con le Organizzazioni di cui all'art.1 per la riscossione di contributi associativi di servizio così come previsti dai contratti collettivi di lavoro e destinati alle Organizzazioni medesime; di contributi previsti dai medesimi contratti collettivi di lavoro e destinati a Enti costituiti dalle stesse Organizzazioni; di contributi destinati alla realizzazione di particolari forme di intervento in favore delle categorie interessate affidate ad altri Enti o Società secondo le previsioni dei predetti contratti collettivi di lavoro;
 - h) deliberare sulla stipula di apposite convenzioni per la gestione, anche mediante intermediari, di determinate prestazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.1;
 - i) deliberare in tutte le altre materie attribuite al Consiglio stesso dal regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e non oltre i sei mesi, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
 3. La convocazione è effettuata a cura del Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica con un preavviso minimo di 3 giorni.
 4. Per le deliberazioni di cui agli artt.17 e 18 la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data fissata.
 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci effettivi.
 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare su apposito libro vidimato.
 9. I verbali sono firmati dal Presidente e da un Consigliere con funzioni di segretario.

ARTICOLO 7

Comitato Esecutivo - Attribuzioni

1. Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e 4 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in modo che ciascuna delle Organizzazioni facenti parte del Consiglio stesso sia rappresentata nel Comitato e sia garantita nel complesso la pariteticità tra rappresentanti dei dirigenti e rappresentanti dei datori di lavoro.
2. Il Comitato Esecutivo si raduna ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri.
3. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La decadenza da Consigliere comporta la decadenza da membro del Comitato Esecutivo.
4. Spetta al Comitato Esecutivo:
 - a) curare l'oculato investimento dei fondi di previdenza e dei realizzi in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dal Consiglio di Amministrazione, restando investito dei poteri di acquistare o alienare beni mobili ed immobili;
 - b) eseguire le direttive del Consiglio di Amministrazione per la valutazione annuale dei beni patrimoniali e per l'ordinamento dei vari servizi del Fondo;
 - c) deliberare sull'accoglimento delle domande di liquidazione del conto individuale, di concessione di prestiti, di mutui ecc. secondo le norme contenute nel regolamento di cui all'art. 1;
 - d) compilare il bilancio annuale da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - e) deliberare in tutte le altre materie attribuite al Comitato stesso dal regolamento.
5. Tutte le decisioni e le deliberazioni sono verbalizzate in apposito libro vidimato. Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti, ad uno o più dei propri membri.

ARTICOLO 8

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo che, per determinati atti, può delegare a membri del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà di stare in giudizio per il Fondo. D'intesa con il Vice Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.

ARTICOLO 9

Sostituzione del Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. Nel caso che si verifichi la vacanza dell'ufficio di Presidente, tutti i poteri presidenziali di cui al precedente art. 8 sono assunti ed esercitati dal Vice Presidente che provvede a convocare entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per la elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è formato da quattro revisori effettivi dei quali due nominati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato), uno nominato dalla CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese) e uno nominato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
2. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco scelto dai componenti il Collegio nella prima seduta dell'Organo.
3. Per ciascuno dei membri effettivi le Organizzazioni di cui al 1° comma nominano un supplente.
4. I Sindaci esplicano le loro funzioni a norma dell'art. 2403 del codice civile. Redigono la relazione annuale da comunicare al Consiglio di Amministrazione. Durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
5. Gli emolumenti del Collegio Sindacale sono fissati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico.

ARTICOLO 10 bis

Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile effettua le verifiche sulla regolare tenuta e la corretta rilevazione delle scritture contabili nonché sulla rispondenza del bilancio a dette rilevazioni contabili. Esprime un giudizio sul bilancio con apposita relazione.
3. Sentito il Collegio Sindacale, l'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

CAPO III

Patrimonio e amministrazione

ARTICOLO 11

Entrate del Fondo

1. Sono entrate del Fondo:
 - a) i contributi ordinari e integrativi contrattualmente stabiliti;

- b) i contributi per le forme di assistenza di cui all'art. 6, lettera d);
- c) i contributi volontari degli iscritti;
- d) gli interessi attivi sui depositi, le rendite o proventi di gestione diverse;
- e) i proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente quelli derivanti da devoluzioni, caducità, legati, donazioni, le somme aggiuntive dovute in caso di ritardato pagamento dei contributi, ecc.;
- f) l'ammontare dei conti individuali che gli interessati non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione;
- g) le somme relative al trasferimento di posizioni previdenziali da altri fondi.

ARTICOLO 12

Investimento delle disponibilità

1. Le disponibilità del Fondo sono investite, a cura del Comitato Esecutivo e secondo le indicazioni, di cui all'art. 6, del Consiglio di Amministrazione, in:

a) ATTIVITA' FINANZIARIE:

- titoli di debito;
- titoli di capitale;
- parti di OICVM;
- quote di fondi chiusi;
- operazioni di pronti contro termine su strumenti finanziari e prestito di titoli;
- liquidità;
- operazioni in contratti derivati.

Per le definizioni, le tipologie e i limiti degli investimenti si fa riferimento agli art. 1, 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero del Tesoro 21 Novembre 1996, n. 703.

b) ATTIVITA' IMMOBILIARI:

beni immobili, urbani e rustici, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;

c) MUTUI:

mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, urbani e rustici. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo annuo delle somme disponibili per tale forma di investimento, tenendo conto dell'andamento economico generale del Fondo.

ARTICOLO 13

Assetto amministrativo e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Fondo è conforme ai criteri propri delle forme di previdenza complementare a contribuzione definita, con adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite dai conti individuali a ciascuno di essi intestati ed i cui ammontari sono determinati a norma del regolamento di cui all'art. 1.

In un conto generale separato è evidenziato l'ammontare complessivo dei contributi integrativi versati dalle aziende a norma del regolamento di cui all'art. 1.

2. All'atto del pensionamento dell'iscritto, il relativo conto individuale è trasferito in un conto

pensioni , inizialmente costituito dalla riserva matematica delle pensioni in pagamento alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il risultato d'esercizio è ripartito tra i conti in cui si articola la gestione, secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 1, in sede di bilancio annuale.
4. Alle spese di amministrazione il Fondo provvede ordinariamente attingendo al reddito prodotto dall'impiego delle disponibilità complessive; tenuto conto delle esigenze della gestione, il Consiglio di Amministrazione può disporre di far fronte a dette spese, in tutto o in parte, attingendo al gettito dei contributi integrativi.

ARTICOLO 14

Amministrazione – depositi- prelevamenti

1. L'amministrazione è tenuta secondo le norme impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali, e delle norme di regolamento.
2. I depositi presso banche, istituti di credito, casse di risparmio e di depositi e prestiti sono intestati al Fondo e i mandati di introiti, assegno od altro titolo di incasso e di prelevamento, sono firmati da un membro del Comitato Esecutivo a ciò delegato o dal Direttore, qualora sia stato nominato, e controfirmati dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente, con firma congiunta.

ARTICOLO 15

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e sotto questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli Organi sociali.
2. Il bilancio viene redatto dal Comitato Esecutivo e da esso comunicato ai Sindaci con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione al quale viene trasmesso per l'approvazione.
3. Il bilancio tecnico del Fondo è redatto almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche statutarie o regolamentari che incidano sui flussi di entrata o di uscita.
4. La congruità del conto pensioni è sottoposta a verifica attuariale con periodicità annuale; nel caso in cui l'esito di detta verifica risulti negativo, il conto pensioni è integrato attingendo al conto generale che accoglie la contribuzione integrativa.

CAPO IV

Prestazioni

ARTICOLO 16

Prestazioni

1. Le prestazioni a carico del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di

Spedizione e Trasporto consistono in:

- a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti;
 - d) liquidazione in capitale.
2. Le condizioni e modalità per conseguire le anzidette prestazioni sono stabilite nel regolamento del Fondo previsto dal secondo comma dell'art. 1.
 3. Il Fondo può promuovere inoltre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale a favore dei dirigenti iscritti e dei familiari superstiti che si trovino in particolari condizioni, nei limiti e secondo le modalità determinate dal Regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1.

CAPO V

Disposizioni finali

ARTICOLO 17

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente su richiesta di una Organizzazione, di cui al primo comma dell'art. 5, e su delibera del Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 18

Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione su richiesta di una delle Organizzazioni di cui al primo comma dell'art. 5 che ne abbia avuto espresso mandato dalla propria assemblea. La relativa delibera del Consiglio, se approvata col voto favorevole dei tre quarti dei componenti, è sottoposta alle assemblee di tutte le Organizzazioni partecipanti. Se la delibera stessa è approvata dalle assemblee della maggioranza delle Organizzazioni stesse, il Consiglio di Amministrazione fissa le modalità di liquidazione, nomina i Liquidatori e i Sindaci, ne determina il numero e gli emolumenti.

ARTICOLO 19

Comitato di Liquidazione del Fondo

1. I Liquidatori di cui all'art. 18 si costituiscono in Comitato di Liquidazione, nominano il Presidente dello stesso scegliendolo tra i componenti, compilano il bilancio del Fondo e predispongono un piano di liquidazione e di ripartizione delle eccedenze attive che dovessero residuare dopo aver assicurato la copertura finanziaria delle pensioni in pagamento ed estinto i conti individuali, accantonando quelli degli iscritti non reperibili o comunque renitenti all'invito a richiederne liquidazione.

ARTICOLO 20

Disposizioni integrative

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.